



COMUNE DI PALERMO
AREA DELLA ISTRUZIONE E FORMAZIONE
UFFICIO SCUOLE DELL'OBBLIGO E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA

REGOLAMENTO RECANTE MODALITÀ E CRITERI PER L'ASSISTENZA SPECIALISTICA AGLI ALUNNI CON DISABILITA'

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 579 del 5/10/2012, integrato con modifiche apportate con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 298 del 03/08/2018, con Deliberazione del Consiglio Comunale n.27 del 28.03.2023, con Deliberazione del Consiglio Comunale n.233 del 04.09.2024. e con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 461 del 31/08/2026.



COMUNE DI PALERMO

REGOLAMENTO RECANTE MODALITÀ E CRITERI PER L'ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ

Art. 1 Principi

In attuazione dei principi fondamentali sanciti dalla Costituzione della Repubblica e dalla vigente normativa nazionale (artt.8,11,12,13,40 legge n° 104/92) e in conformità al d. lgs 66/2017, come modificato dal d.lgs n. 96 del 7 agosto 2019 e nel rispetto del riparto di competenze tra lo Stato e EE.LL., nonché dallo Statuto del Comune di Palermo (art.2), il presente Regolamento disciplina la modalità di erogazione del servizio di assistenza specialistica per l'autonomia e la comunicazione e i criteri per l'individuazione delle figure professionali per l'assistenza specialistica in favore degli studenti con disabilità fisica, psichica e/o sensoriale, iscritti e frequentanti le istituzioni scolastiche statali del territorio comunale.

Art. 2 Finalità

Il Comune, al fine di favorire l'inclusione scolastica e il diritto allo studio degli alunni con disabilità, frequentanti le scuole statali, regionali e comunali dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado, garantisce il servizio di assistenza specialistica, entro i limiti complessivi degli stanziamenti in Bilancio Comunale.

Art. 3 Obiettivi

Il servizio di assistenza specialistica si pone come obiettivo primario il raggiungimento dell'autonomia e della comunicazione personale del minore con disabilità.

Le attività finalizzate allo scopo sono: facilitare l'integrazione scolastica, il diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità del minore con disabilità nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione. Il successo del processo educativo dell'alunno con disabilità è strettamente connesso al grado di integrazione che raggiunge all'interno del gruppo classe.

Art. 4
Definizione del servizio
Ruolo e compiti dell'assistente specializzato

Il servizio di assistenza specialistica è volto ad assistere il minore con disabilità allo scopo di favorirne l'autonomia e la comunicazione personale, migliorarne l'apprendimento, la vita di relazione e l'integrazione scolastica, al fine di scongiurare il rischio di emarginazione.

L'assistenza specialistica è prestata da personale appositamente formato, in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 9.

Il ruolo dell'assistente specializzato è differente sia da quello dell'insegnante di sostegno sia da quello che provvede all'assistenza igienico-personale. È una figura professionale appositamente formata, che s'inserisce nelle attività scolastiche secondo un progetto elaborato, P.E.I. (Piano Educativo Individualizzato), in base ai bisogni del minore con disabilità. Il suo compito è di sostenere l'alunno nell'ambito dell'autonomia e della comunicazione, collaborando con il personale docente e non docente della scuola ai fini dell'effettiva partecipazione dell'alunno a tutte le attività scolastiche. L'operatore specializzato non è responsabile della programmazione didattica, ma esclusivamente degli obiettivi definiti nel progetto personalizzato, inoltre, svolge all'interno del gruppo classe un'azione di mediazione fra l'alunno con disabilità e i compagni. L'assistente specializzato che segue il minore con disabilità dovrà prendere parte alle riunioni del GLO (Gruppo di Lavoro Operativo per l'Inclusione).

Art. 5
Soggetti destinatari

Sono destinatari del servizio di assistenza all'autonomia e alla comunicazione gli alunni con disabilità frequentanti le Istituzioni Scolastiche statali dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado del Comune di Palermo, per i quali, secondo la normativa statale e regionale vigente in materia di inclusione scolastica, sia accertata la necessità della misura di sostegno specialistico.

L'attivazione del servizio è disposta su richiesta del Dirigente scolastico, formulata sulla base delle determinazioni del Gruppo di Lavoro Operativo per l'Inclusione (GLO) e corredata della documentazione sanitaria ed educativa prevista dalla normativa vigente presentata dalla famiglia o da chi ne fa le veci.

Il Comune procede all'istruttoria amministrativa delle richieste e all'assegnazione del servizio nel rispetto della normativa vigente, dei criteri stabiliti dal presente Regolamento e delle risorse disponibili".

Art. 6
Funzionamento e orario

Le prestazioni si svolgeranno ordinariamente in coincidenza con le attività scolastiche e durante le attività esterne programmate dalla scuola, quali gite e uscite scolastiche. Il servizio deve essere erogato nel rispetto del P.E.I. (Piano Educativo Individualizzato), di cui all'art. 12 della legge 104/92, secondo il monte ore stabilito dall'atto di adesione, che potrà essere modulato in base alle esigenze derivanti dalla programmazione. Il monte ore complessivo è stabilito nell'atto di adesione in relazione al numero dei soggetti da assistere e alle risorse finanziarie assegnate conformemente a quanto previsto dall'art. 11.

Art. 7

Istituzione graduatoria

L'Ufficio di competenza, individuato dal ROUSS, al fine di istituire le tre graduatorie di assistenti specializzati distinte, così come indicato al successivo art. 9, per le attività del servizio di assistenza specialistica in favore dei minori con disabilità, procede alla pubblicazione di un Avviso a cui si darà ampia diffusione mediante la pubblicazione sul sito Istituzionale del Comune, all'Albo Pretorio.

I richiedenti saranno inseriti nelle graduatorie nel rispetto della specificità dei titoli presentati e dell'indicazione espressa nella domanda di partecipazione. Potranno presentare domanda di inserimento nelle graduatorie tutti coloro che siano in possesso dei requisiti d'accesso indicati nell'art.9. La valutazione dei titoli e l'attribuzione dei relativi punteggi, secondo le modalità previste dall'Avviso Pubblico, sarà effettuata da un'apposita commissione nominata dal Dirigente dell'Ufficio di competenza, costituita da:

Il Dirigente del Servizio;

Il Funzionario amministrativo del Servizio;

Un altro funzionario dell'Amministrazione Comunale;

Un dipendente amministrativo, dell'Ufficio di competenza, con funzioni di segretario

Art. 8

Formazione e Durata graduatorie

Le graduatorie hanno validità triennale. L'Ufficio di competenza, prima della scadenza triennale, pubblica un nuovo Avviso secondo le modalità stabilite dall'art. 7, per l'istituzione delle nuove graduatorie di figure professionali in possesso dei requisiti previsti dall'articolo seguente.

Entro il mese di settembre e fino al 30 Aprile di ciascun anno scolastico si procede all'apertura di una finestra permanente.

L'apertura della finestra permanente è finalizzata all'acquisizione di nuove candidature da inserire in coda alle graduatorie triennali vigenti a partire dall'ultima posizione già attribuita.

Con cadenza quindicinale, la Commissione, di cui all'art. 7 del presente Regolamento, procede alla valutazione delle istanze pervenute fino al giorno precedente della seduta e alla conseguente pubblicazione delle graduatorie integrate.

Art. 9

Figure Professionali e Requisiti richiesti

Le figure professionali autorizzate al servizio di assistenza specialistica in ambito scolastico sono:

1. Operatore Specializzato
2. Assistente all'autonomia e alla comunicazione per studenti con disabilità sensoriale uditiva.
3. Tecnico qualificato per l'orientamento, l'educazione, e l'assistenza agli studenti con disabilità sensoriale visiva.

I requisiti che devono essere posseduti dai professionisti, per l'iscrizione alle graduatorie sono i

seguenti:

Operatore specializzato:

Laurea breve o magistrale in Scienze Pedagogiche o Scienze della formazione continua.

Laurea breve o magistrale in Psicologia.

Laurea quadriennale vecchio ordinamento in Scienze dell'Educazione.

Laurea quadriennale vecchio ordinamento in Pedagogia.

Laurea quinquennale in Psicologia vecchio ordinamento.

Laurea magistrale a ciclo unico in scienze della Formazione primaria.

Laurea breve o magistrale in tecnico della riabilitazione psichiatrica, terapeuta della neuropsicomotricità dell'età evolutiva, logopedia.

Laurea breve o magistrale in Servizio Sociale con esperienza in ambito educativo di almeno 250 ore o formazione post laurea di almeno sei mesi.

Diploma di scuola secondaria di secondo grado unitamente al titolo formativo di cui al D.A. dell'Istruzione e Formazione Professionale n.5630 del 19.07.2017.

Assistente alla comunicazione per studenti con disabilità sensoriale uditiva:

Requisito d'accesso è il diploma di scuola secondaria di secondo grado, oppure laurea (triennale minimo) in ambito psico-pedagogico, in entrambi i casi unitamente a:

titolo professionale di Assistente all'autonomia e alla comunicazione con disabilità con apposito titolo formativo di cui al D.A. dell'Istruzione e Formazione Professionale n.5630 del 19.07.2017.

titolo professionale di Assistente alla Comunicazione o altra qualifica professionale inerente la LIS ottenuta attraverso il superamento di corsi professionali specifici di almeno 900 ore, riconosciuti e autorizzati dalla Regione Siciliana; sarà riconosciuta anche la qualifica professionale conseguita attraverso il superamento di corsi inerenti la LIS organizzati dall'E.N.S. (Ente Nazionale Sordi) precedenti al 2005.

Tecnico qualificato per l'orientamento, l'educazione e l'assistenza agli studenti con disabilità sensoriale visiva:

Diploma di scuola secondaria di secondo grado, oppure laurea (triennale minimo) in ambito psico-pedagogico, in entrambi i casi unitamente a almeno uno tra i titoli seguenti:

titolo professionale di Assistente all'autonomia e alla comunicazione con disabilità ai sensi del D.A. dell'Istruzione e Formazione Professionale n.5630 del 19.07.2017.

diploma di "Tecnico qualificato per l'orientamento, l'educazione e l'assistenza ai minorati della vista" (900 ore);

attestato di "Istruttore di orientamento e mobilità";

attestato di "Educatore Tiflologico" e titoli equipollenti;

attestato "Istruttore Tifloinformatico" con titolo rilasciato dall'Istituto per la Ricerca, la Formazione e la Riabilitazione (I.R.I.FO.R.).

Art. 10

Modalità di esecuzione della prestazione d'opera

I professionisti inseriti a pieno titolo nella graduatoria definitiva, pubblicata in esito all'emanazione dell'Avviso in ordine di graduatoria e in relazione al fabbisogno, vengono convocati per la scelta di uno o più incarichi presso una o più Istituzioni Scolastiche. L'Amministrazione avvia le procedure di convocazione per l'assegnazione degli incarichi entro il decimo giorno lavorativo antecedente la data di inizio delle attività didattiche prevista dal calendario scolastico regionale. I professionisti sottoscrivono un atto di adesione che disciplina gli obblighi della prestazione stessa secondo il presente Regolamento e secondo le norme civilistiche che regolamentano le prestazioni d'opera.

A ciascun candidato, viene riconosciuta la possibilità di esprimere la scuola/le scuole di preferenza e il numero massimo di alunni, di cui vuole farsi carico, comunque non oltre il numero di tre, compatibilmente con l'orario scolastico delle lezioni dei minori, a favore dei quali svolgere la prestazione professionale.

L'assistente all'autonomia e alla comunicazione rende la propria prestazione in regime di prestazione d'opera intellettuale, secondo l'art. 2222 C.C. e s.s.

L'assistente all'autonomia e alla comunicazione, nell'esercizio della propria autonomia professionale, predispone, a seguito di un periodo iniziale di osservazione dell'alunno con disabilità, un piano settimanale di intervento educativo individualizzato coerente con gli obiettivi previsti dal PEI e il monte ore settimanale.

In caso di assenza dello studente, la prestazione del professionista si intende sospesa solo a partire dal terzo giorno di assenza consecutiva e fino al rientro a scuola dell'alunno con disabilità (previa comunicazione da parte della famiglia o della Scuola).

Le ore di Assistenza all'Autonomia e alla Comunicazione personale previste nel PEI e non fruite per assenza giustificata dell'alunno possono essere rese a favore del minore preso in carico esclusivamente entro lo stesso mese di riferimento su proposta dell'operatore e previa formale condivisione funzionale con il Dirigente Scolastico o suo delegato o il GLO, esclusivamente ove la rimodulazione risulti coerente con gli obiettivi del PEI e funzionale alle esigenze educative ed inclusive dell'alunno. La rimodulazione è consentita esclusivamente in sostituzione di ore già previste nel PEI e non effettivamente rese e non può, in alcun caso, comportare il superamento del monte ore complessivamente assegnato ed autorizzato con apposito impegno di spesa nel bilancio di previsione. Né può comportare duplicazioni di prestazione, né maggiorazioni tariffarie, indennità o altri compensi aggiuntivi a carico dell'Ente. L'eventuale diversa articolazione temporale delle ore rimodulate anche in occasione di attività scolastiche, parascolastiche, uscite didattiche, visite d'istruzione o altre iniziative coerenti con il PEI, non costituisce titolo per il riconoscimento di compensi eccedenti rispetto all'atto di adesione sottoscritto. Le ore recuperate devono essere effettivamente rese, documentalmente riscontrabili ed attestate dall'Istituzione Scolastica secondo le modalità stabilite dall'Amministrazione Comunale.

Nulla è dovuto per prestazioni non effettivamente rese e debitamente attestate.

Nei primi due giorni di assenza imprevista e non comunicata del minore, il professionista potrà rendersi disponibile a svolgere attività funzionali all'inclusione nei confronti dell'intero gruppo classe, fino a un max di n. 1 ora/die, in compresenza con l'insegnante curriculare.

Art. 11

Presentazione istanze

Al fine di quantificare in largo anticipo, rispetto all'inizio dell'anno scolastico, il fabbisogno finanziario, i Dirigenti Scolastici dovranno comunicare al Servizio competente, entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno, il numero e i nominativi degli alunni con disabilità che necessitano di

assistenza specialistica, unitamente alla documentazione sanitaria ed educativa prevista dalla normativa vigente presentata dalla famiglia o da chi ne fa le veci, in modo tale da garantire l'erogazione del servizio *de quo* con l'inizio del nuovo anno scolastico. Il termine entro cui l'iter procedurale si dovrà concludere è di 100 giorni dalla data ultima di presentazione delle istanze da parte delle scuole.

Art. 12

Competenze della scuola

I Dirigenti Scolastici non esercitano potere decisionale. Ad essi sono attribuiti i seguenti compiti

- comunicano all'U.O. Assistenza Specialistica con immediatezza il ritiro dalla frequenza scolastica del minore affidato ed assistito;
- facilitano l'integrazione del servizio erogato a supporto degli alunni con disabilità
- rispettano la tempistica prevista dall'Ente Locale per la richiesta degli assistenti alla autonomia e alla comunicazione;
- somministrano alle famiglie dei minori **con** disabilità i questionari, elaborati dall'Area Scuola, sulla soddisfazione dell'efficacia del servizio reso;
- attestano la corrispondenza delle attività effettivamente svolte dal professionista e la presenza dell'alunno assistito, validando i timesheet.
- segnalano comportamenti potenzialmente non conformi all'Atto di Adesione sottoscritto.

Art. 13

Liquidazione dei compensi agli assistenti all'autonomia e alla comunicazione

In attuazione degli indirizzi stabiliti con deliberazione della Giunta Comunale n. 257 dell'8 agosto 2025, il Comune di Palermo, attraverso l'Ufficio indicato nel ROUSS, assume direttamente la gestione amministrativa delle procedure finalizzate alla liquidazione dei compensi spettanti agli assistenti all'autonomia e alla comunicazione incaricati per l'erogazione del servizio di assistenza specialistica.

Art. 14

Cause di sospensione della prestazione e decadenza dalla graduatoria

A seguito di segnalazione di inadempienza da parte dell'Assistente Specializzato effettuata dal Dirigente scolastico, in recepimento anche di reclami circostanziati da parte delle famiglie e/o organi collegiali, l'Amministrazione procede ad inviare formale lettera di diffida all'Assistente e, in caso di reitera, procede, previo parere vincolante del GLO, alla sospensione della prestazione resa dal professionista e alla dichiarazione di decadenza dalla graduatoria.

Costituisce, altresì, causa di decadenza dalla graduatoria l'evidenza di reati accertati mediante acquisizione del certificato del casellario giudiziale da parte dell'amministrazione, al fine di verificare la dichiarazione sostitutiva resa dall'assistente in ordine all'assenza di:

1. condanne per i reati quali prostituzione minorile, pornografia minorile, detenzione di materiale pornografico, pornografia virtuale ed adescamento di minorenni sul web;
2. irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.

Art. 15
Norma di Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Testo, si rinvia alle norme Regionali e Statali previste in materia.
Il presente testo assume efficacia dall'A.S. 2026/2027